



COMUNE DI MISANO ADRIATICO
Provincia di Rimini

Allegato 1

**Regolamento per la disciplina
del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico
e di esposizione pubblicitaria
e del canone mercatale**

Approvato con delibera di C.C. n. 4 del 04/03/2021,
modificato con delibera di C.C. n. 57 del 28/12/2021

In vigore dal 1° gennaio 2021

Indice

TITOLO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

- Articolo 1 - Ambito e finalità del regolamento
- Articolo 2 - Definizioni e disposizioni generali
- Articolo 3 - Presupposto del canone
- Articolo 4 - Soggetto passivo
- Articolo 5 - Soggetto attivo

TITOLO II – OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

- Articolo 6 - Criteri generali per l'occupazione di piazze, marciapiedi, aree e spazi pubblici e delle aree private ad uso pubblico con tavoli, sedie, piante ornamentali e simili
- Articolo 7 - Esposizione di merci
- Articolo 8 - Tipi di occupazione
- Articolo 9 - Occupazioni occasionali
- Articolo 10 - Occupazioni d'urgenza
- Articolo 11 - Istanza e rilascio della concessione
- Articolo 12 - Occupazione di suolo pubblico richiesta da più soggetti passivi
- Articolo 13 - Deposito cauzionale
- Articolo 14 - Attivazione del procedimento amministrativo
- Articolo 15 - Spese per la concessione
- Articolo 16 - Obblighi del concessionario
- Articolo 17 - Osservanza di leggi e regolamenti
- Articolo 18 - Occupazioni abusive

TITOLO III – ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE

- Articolo 19 - Istanze per i messaggi pubblicitari
- Articolo 20 - Tipologie di impianti pubblicitari
- Articolo 21 - Istruttoria amministrativa e procedure
- Articolo 22 - Titolarità e subentro nelle autorizzazioni
- Articolo 23 - Impianti privati per affissioni dirette
- Articolo 24 - Anticipata rimozione
- Articolo 25 - Decadenza ed estinzione della autorizzazione
- Articolo 26 - Rimozione della pubblicità
- Articolo 27 - Divieti e limitazioni
- Articolo 28 - Pubblicità effettuata in difformità da leggi e regolamenti
- Articolo 29 - Materiale pubblicitario abusivo

TITOLO IV - TARIFFE CANONE, RIDUZIONI, ESENZIONI

- Articolo 30 – Modalità di applicazione del canone per le occupazioni di suolo pubblico
- Articolo 31 – Modalità di applicazione del canone per le esposizioni pubblicitarie
- Articolo 32 - Criteri per la determinazione della tariffa
- Articolo 33 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici
- Articolo 34 - Determinazione delle tariffe
- Articolo 35 - Determinazione del canone
- Articolo 36 – Esenzioni del canone
- Articolo 37 – Riduzioni del canone
- Articolo 38- Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità

TITOLO V – PUBBLICHE AFFISSIONI

- Articolo 39 - Gestione del servizio Pubbliche Affissioni

- Articolo 40 - Determinazione del canone sulle Pubbliche Affissioni
- Articolo 41 - Riduzione del canone Pubbliche Affissioni
- Articolo 42 - Esenzioni dal canone Pubbliche Affissioni
- Articolo 43 - Modalità per l'espletamento del servizio delle Pubbliche Affissioni
- Articolo 44 – Norme di rinvio

TITOLO VI - RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI E SANZIONI

- Articolo 45 - Modalità e termini per il pagamento del canone
- Articolo 46 - Accertamenti - Recupero canone - Rimborsi
- Articolo 47 - Sanzioni e indennità
- Articolo 48 – Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico
- Articolo 49 - Riscossione coattiva

TITOLO VII - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE

- Articolo 50 - Passi carrabili e accessi a raso
- Articolo 51 - Occupazione con impianti di distribuzione carburante
- Articolo 52 - Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici
- Articolo 53 - Occupazioni con griglie intercapedini
- Articolo 54 - Occupazioni dello spettacolo viaggiante
- Articolo 55 - Realizzazione di opere destinate all'erogazione di servizi di pubblica utilità
- Articolo 56 - Occupazioni varie
- Articolo 57 - Attività Edile
- Articolo 58 - Attività di propaganda elettorale
- Articolo 59 - Aree di Rispetto e Riserve di parcheggio per attività commerciali e di servizio
- Articolo 60 – Serbatoi

TITOLO VIII - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIE

- Articolo 61 - Pubblicità realizzata su veicoli pubblicitari - “camion vela”
- Articolo 62 - Pubblicità realizzata su carrelli supermercati
- Articolo 63 - Frece direzionali – Pre-insegne
- Articolo 64 - Locandine
- Articolo 65- Striscioni e gonfaloni
- Articolo 66 - Dichiarazioni per particolari fattispecie

TITOLO IV – CANONE MERCATALE

- Articolo 67 – Disposizioni generali
- Articolo 68 - Presupposto del canone
- Articolo 69 - Soggetto passivo
- Articolo 70 - Commercio su aree pubbliche
- Articolo 71 - Rilascio dell'autorizzazione
- Articolo 72 - Criteri per la determinazione della tariffa
- Articolo 73 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici
- Articolo 74 - Determinazione delle tariffe annuali
- Articolo 75 - Determinazione delle tariffe giornaliere
- Articolo 76 - Determinazione del canone relativo alle tariffe giornaliere
- Articolo 77 - Mercati, fiere, posteggi isolati e mercati/fiere temporanei
- Articolo 78 - Modalità e termini per il pagamento del canone
- Articolo 79 - Accertamenti - Recupero canone - Rimborsi
- Articolo 80 - Sanzioni e indennità
- Articolo 81 – Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico
- Articolo 82 – Sospensione dell'attività di vendita
- Articolo 83 - Riscossione coattiva

TITOLO X – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 84 - Disposizioni transitorie e finali

Allegato A - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI

TITOLO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1-Ambito e finalità del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'istituzione e l'applicazione nel Comune di Misano Adriatico del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 845 della legge 27 dicembre 2019, n.160.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
3. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità non trovano più applicazione a decorrenza dal 1° gennaio 2021.
4. Nel caso di gestione esternalizzata la gestione del canone è affidata, fino alla scadenza del relativo contratto, al soggetto al quale, alla data del 31/12/2020, risulta affidato il servizio di gestione della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche o dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni. A tal fine le relative condizioni contrattuali sono stabilite d'accordo tra le parti tenendo conto delle nuove modalità di applicazione dei canoni di cui ai commi 816 e 837 della L. n.160/2019 e, comunque, a condizioni economiche più favorevoli per l'ente affidante.

Articolo 2-Definizioni e disposizioni generali

1. Ai fini del presente regolamento si definisce:
 - a) occupazione: come definita al successivo articolo 3, comma 1, lett. a), l'occupazione, anche di fatto, di spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti locali, come strade, corsi, piazze, spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, comprese condutture e impianti, zone acquee adibite all'ormeggio di natanti in rive e canali, che ne consente un uso particolare con conseguente compressione del diritto di godimento generalizzato sugli stessi da parte della collettività;
 - b) concessione o autorizzazione: atto amministrativo che comporti per la collettività il ridotto godimento dell'area o spazio occupato dal richiedente;
 - c) canone: il canone dovuto dall'occupante senza titolo o dal richiedente la concessione o l'autorizzazione di cui alla lettera b);
 - d) tariffa: rappresenta la base fondamentale per la determinazione quantitativa del canone sub c).Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
2. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione o autorizzazione comunale e nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti. È altresì vietato diffondere messaggi pubblicitari in qualsiasi modo e di qualsiasi natura, senza la preventiva autorizzazione comunale.
3. Per le occupazioni occasionali di cui all'art. 9, in luogo del formale atto di concessione trova applicazione la specifica procedura prevista in detto articolo.

4. Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è concesso, con le modalità e le condizioni previste dalla concessione o autorizzazione, e deve altresì essere mantenuto in stato decoroso e libero da ogni tipo di rifiuti, ai sensi del Regolamento di Polizia Urbana e del Regolamento del Verde Urbano pubblico e privato vigenti. Allo scadere della concessione o autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne, con l'integrale ripristino dello stato originario dei luoghi a pena di esecuzione sostitutiva in danno.

5. Per le occupazioni con opere oggetto di permesso edilizio si rinvia, per quanto non esplicitamente previsto dalla disciplina del presente Regolamento, alla normativa urbanistico-edilizia vigente.

6. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e le autorizzazioni per esposizioni pubblicitarie sono, salvo diversa ed espressa disposizione, a titolo oneroso.

7. Il Comune non si riterrà responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi riconducibili allo svolgimento dell'attività per la quale è stato concesso il suolo pubblico o concessa l'autorizzazione di esposizione pubblicitaria.

8. A tutti gli effetti di legge la custodia dell'area o dello spazio oggetto di concessione o autorizzazione è trasferita al concessionario.

9. Il rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione si intende fatti salvi i diritti vantati da terzi a qualunque titolo.

Articolo 3-Presupposto del canone

1. Il canone è dovuto per:

a) l'occupazione, anche abusiva, di spazi pubblici, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dell'ente e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;

b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione: i messaggi da chiunque diffusi a qualunque titolo salvo i casi di esenzione. Si intendono ricompresi nell'imposizione i messaggi diffusi: allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura; i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato; i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

Rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata.

Fermo restante il disposto del comma 818 dell'art.1 della L. n.160/2019, il canone per l'autorizzazione pubblicitaria è dovuto al Comune in tutti i casi in cui la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, avvenga mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio, anche marittimo, o al patrimonio indisponibile delle province e dello Stato.

2. Gli atti di concessione e autorizzazione previsti dal presente regolamento hanno altresì valore di permessi comunali in applicazione delle norme previste dal Titolo II, Capo I del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni (Nuovo Codice della strada), ma non si sostituiscono in alcun modo ai permessi edilizi per i quali occorre fare riferimento alla specifica disciplina.

Articolo 4 - Soggetti passivi

1. Ai sensi del comma 823 dell'articolo 1 della L. n.160/2019 il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva, di cui all'art.18,

risultante da verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.

2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

3. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile.

4. L'amministratore di condominio può procedere ai sensi dell'art.1180 del Codice Civile al versamento del canone per le occupazioni o per le esposizioni pubblicitarie relative al condominio. Le richieste di pagamento e di versamento relative al condominio sono indirizzate all'amministratore ai sensi dell'articolo 1131 del codice civile.

5. A seguito di variazione del rappresentante del condominio l'amministratore subentrante è tenuto a comunicare formalmente al Comune la sua nomina mediante invio di copia della relativa delibera assembleare entro trenta giorni dalla sua adozione.

6. In caso di occupazione del suolo pubblico di un'attività commerciale, il relativo canone deve di norma essere assolto, da parte del gestore della medesima. In caso di reiterata morosità degli affittuari l'ufficio competente alla riscossione deve informare il titolare dell'azienda dei canoni dovuti e le relative modalità di versamento.

Articolo 5 - Soggetto attivo

1. Il soggetto attivo del canone è il Comune.

2. Il Comune di Misano Adriatico, ai sensi dell'articolo 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e del Regolamento generale delle entrate comunali, può affidare in concessione la gestione del servizio di accertamento e riscossione del canone ai soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n° 446.

3. In caso di gestione diretta la Giunta Comunale designa un funzionario responsabile cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

4. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Regolamento a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

TITOLO II - OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

Articolo 6 - Criteri generali per l'occupazione di piazze, marciapiedi, aree e spazi pubblici e delle aree private ad uso pubblico con tavoli, sedie, piante ornamentali e simili

1. La concessione ad occupare marciapiedi, banchine, giardini pubblici ed aree soggette a pubblico passaggio con tavoli, sedie, piante ornamentali o altro, possono essere rilasciate nelle immediate vicinanze dei locali soltanto a favore dei gestori dei locali stessi.

2. Nell'atto di concessione sarà precisato il periodo dell'occupazione.

3. L'Amministrazione comunale può negare la concessione quando vi si oppongano ragioni di opportunità, di viabilità e di sicurezza del traffico o altri motivi di pubblico interesse. Per le medesime ragioni può accogliere solo parzialmente la richiesta, assegnando un minor spazio di occupazione. In caso di occupazione abusiva, ferme le sanzioni di cui ai successivi articoli del presente Regolamento, chi occupa abusivamente ove intenda regolarizzarsi dovrà presentare apposita istanza di occupazione; l'occupazione dovrà comunque essere rimossa fino all'esito dell'istruttoria procedimentale.

Articolo 7 - Esposizione di merci

1. Le esposizioni di merci sui marciapiedi all'esterno dei negozi, sia su suolo pubblico che su suolo comunque ad uso pubblico, può essere consentita nel rispetto di quanto disciplinato dal Regolamento di Polizia Urbana approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 23/04/2007 e s.m.i..

Articolo 8 - Tipi di occupazione

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono essere di due tipi:

a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, inteso come sottrazione per l'intero periodo, 24 ore su 24 ore, del suolo pubblico all'uso della collettività, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;

b) sono temporanee le occupazioni di durata uguale o inferiore all'anno e possono essere giornaliere, settimanali, mensili e se ricorrenti periodicamente con le stesse caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità.

2. Le occupazioni temporanee sono normalmente commisurate a giorni, salve le eccezioni previste con specifica disposizione regolamentare.

3. La concessioni per l'occupazione suolo pubblico sono rilasciate a titolo precario ed è pertanto fatta salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale di modificarle o revocarle per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse.

Articolo 9 - Occupazioni occasionali

1. Si intendono occupazioni occasionali:

a) le occupazioni di non più di 10 mq effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, culturali, ricreative, assistenziali, celebrative e sportive non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 24 ore;

b) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose;

c) le occupazioni di durata non superiore a 6 ore con ponti, steccati, pali di sostegno od altre attrezzature mobili per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperture;

d) le occupazioni per operazioni di manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 4 ore;

e) l'esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc.) di durata non superiore a 4 ore.

2. Le occupazioni occasionali possono essere effettuate a seguito della presentazione di apposita comunicazione nella quale andrà obbligatoriamente indicato un indirizzo pec, da presentarsi all'Ufficio comunale competente che potrà vietarle o assoggettarle a particolari prescrizioni.

Articolo 10 - Occupazioni d'urgenza

1. Per far fronte a situazioni contingibili ed urgenti di pubblica incolumità, comportanti l'esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato

prima di aver conseguito il formale provvedimento autorizzativo o concessorio, che verrà rilasciato a sanatoria.

2. La richiesta dovrà essere redatta in conformità a quanto previsto dal successivo art. 11 entro e non oltre le 24 ore dall'occupazione.

3. Oltre alla presentazione della domanda intesa ad ottenere la concessione in sanatoria, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione alla Polizia Locale.

Articolo 11 - Istanza e rilascio della concessione

1. Qualsiasi occupazione permanente o temporanea di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile, compatti o meno la costruzione/l'installazione di manufatti, è soggetta a titolo abilitativo rilasciato dal servizio competente su domanda dell'interessato, nel rispetto delle norme di carattere generale e locale che disciplinano la materia.

2. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche, in via permanente o temporanea, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o autorizzazione ai sensi del vigente Regolamento di Polizia Urbana approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 23/04/2007 e s.m.i.

3. Le disposizioni relative alle procedure per il rilascio delle concessioni temporanee per l'occupazione di suolo pubblico di cui al Regolamento di Polizia Urbana di cui al comma precedente, sono integrate con le disposizioni relative alle procedure per il rilascio delle concessioni di occupazioni di suolo pubblico permanenti ed alle autorizzazioni all'installazione di mezzi pubblicitari in corso di definizione.

4. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dalla legge.

5. Per gli attraversamenti del suolo pubblico con condutture elettriche ed altri impianti, fermo restando le norme contemplate dalle vigenti disposizioni di legge, il Comune potrà richiedere a corredo della domanda tutti gli elementi relativi alla linea ed alla struttura e stabilità dei supporti.

6. L'amministrazione potrà inoltre imporre l'adozione di speciali dispositivi ritenuti necessari per meglio salvaguardare la sicurezza del transito.

Articolo 12 - Occupazione di suolo pubblico richiesta da più soggetti passivi

1. Nel caso in cui lo stesso suolo pubblico sia richiesto da più soggetti, il procedimento istruttorio è avviato in primis nei confronti di colui che ha presentato per primo la domanda. Nel caso più istanze siano pervenute in uno stesso giorno, per individuare quale istruire per prima verrà effettuato un sorteggio.

2. In ogni caso, resta impregiudicata la discrezionalità del Comune nell'accordare le autorizzazioni di cui trattasi in relazione a quanto previsto dal precedente art. 11.

Articolo 13 - Deposito cauzionale

1. Per le occupazioni che devono essere precedute da lavori che comportino la rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione o da cui possano derivare danni al demanio comunale o a terzi o, in particolari circostanze che lo giustificano, può essere prescritto il versamento di un deposito cauzionale adeguato a titolo cautelativo o a garanzia dell'eventuale risarcimento.

Articolo 14 - Attivazione del procedimento amministrativo

1. Con la presentazione della domanda ha inizio il procedimento amministrativo per il rilascio dell'atto di concessione di cui viene data comunicazione all'interessato nei termini e con le modalità previste dal combinato disposto di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

Articolo 15 - Spese per la concessione

1. Le spese di qualsiasi tipo inerenti e conseguenti al rilascio della concessione sono ad esclusivo carico del titolare della stessa.

Articolo 16 - Obblighi del concessionario

1. Ogni atto di concessione si intende subordinato, oltre alle prescrizioni di carattere tecnico e particolare da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche dell'occupazione, all'osservanza delle prescrizioni sotto riportate di carattere generale:

a) Il titolare della concessione deve limitare l'occupazione allo spazio assegnato e non protrarre la stessa oltre la durata stabilita.

b) disporre, se del caso, i lavori sul suolo pubblico avuto in concessione in modo da non danneggiare le opere esistenti, ovvero prendere gli opportuni accordi con il Comune per ogni eventuale modifica delle opere già in atto, restando inteso che le conseguenti spese faranno carico al concessionario medesimo.

c) al termine della concessione, qualora la stessa non venga rinnovata, il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in pristino; in mancanza vi provvederà l'amministrazione comunale con addebito delle spese;

d) il concessionario, al termine dell'occupazione, per ottenere lo svincolo dell'eventuale garanzia prestata con cauzione, dovrà avere eseguito i lavori necessari;

e) il concessionario dovrà farsi carico di ogni responsabilità o danno arrecato a terzi per effetto dell'occupazione;

f) il concessionario avrà l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza, gli atti che legittimano l'occupazione;

g) è pure fatto obbligo al concessionario di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa;

h) qualora dall'occupazione del suolo pubblico derivino danni alla pavimentazione o alle opere esistenti, il concessionario è tenuto al ripristino della stessa a proprie spese.

Articolo 17 - Osservanza di leggi e regolamenti

1. Le concessioni di occupazione del suolo pubblico sono subordinate all'osservanza delle disposizioni contenute nella legge istitutiva del canone, nel presente regolamento, nei regolamenti comunali di Polizia Urbana, di igiene e di edilizia, dei mercati e fiere comunali, del Piano generale degli impianti pubblicitari approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.43 del 26/06/2013 e successive modificazioni, nonché delle leggi concernenti la tutela delle strade e della circolazione.

2. La concessione per l'occupazione di suolo pubblico non dispensa i titolari dall'obbligo di osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari inerenti alle attività svolte dai medesimi sul suolo pubblico.

3. Quando sono previsti lavori che comportino la manomissione del suolo pubblico, il permesso di occupazione è sempre subordinato al possesso del permesso ai lavori.

Articolo 18 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni effettuate senza titolo o con titolo scaduto e non rinnovato, o revocato e le occupazioni effettuate in difformità dalle disposizioni contenute nell'atto di concessione sono considerate abusive e sanzionate ai sensi dell'art. 47 del presente Regolamento.
2. Per la cessazione delle occupazioni abusive il Comune ha facoltà, a norma dell'art. 823 c.c., sia di procedere in via amministrativa, sia di avvalersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal codice civile.
3. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nelle ipotesi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche, previa contestazione delle relative infrazioni, l'amministrazione comunale dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo o dello spazio pubblico, assegnando agli occupanti un congruo termine per provvedervi, decorso il quale, si provvede d'ufficio con conseguente addebito agli occupanti di fatto delle spese relative nonché di quelle di custodia.
4. Restano comunque a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione, le sanzioni civili secondo le norme in vigore, il pagamento del canone dovuto.

TITOLO III – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Articolo 19 - Istanze per i messaggi pubblicitari

1. Le procedure per il rilascio delle autorizzazioni per l'installazione degli impianti pubblicitari sono contenute nel Piano Generale degli impianti pubblicitari approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 26/06/2013 e successive modifiche ed integrazioni.
2. L'installazione di mezzi pubblicitari e la diffusione di messaggi pubblicitari che integrano il presupposto descritto nel presente regolamento sono soggette ad apposita autorizzazione rilasciata dal Comune. Chiunque intenda intraprendere iniziative pubblicitarie, installare, o modificare, insegne, targhe, pannelli, cartelli, e qualunque altra forma di diffusione pubblicitaria effettuata anche all'interno dei locali, purché visibile dall'esterno, sia a carattere permanente che temporaneo, deve presentare preventiva domanda nel rispetto della disciplina dell'imposta di bollo al Comune, al fine di ottenere la relativa autorizzazione.
3. La domanda di autorizzazione deve essere presentata dai soggetti direttamente interessati o da operatori pubblicitari regolarmente iscritti alla C.C.I.A.A. secondo le regole di cui al Piano generale degli impianti pubblicitari vigente.
4. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari sulle strade é soggetto alle disposizioni stabilite dall'art. 23 del D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285.
5. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'esposizione e per ottenere il rinnovo di mezzi pubblicitari preesistenti.
6. Anche se l'esposizione è esente dal pagamento del canone, il richiedente deve ottenere il titolo per l'esposizione.
7. L'effettuazione di pubblicità con aeromobili e simili, mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, dovranno essere preventivamente autorizzati dalle competenti Autorità.
8. E' soggetta all' autorizzazione comunale anche l'attività pubblicitaria effettuata nell'ambito delle Ferrovie, quando sia visibile o percettibile anche da vie o piazze pubbliche (art. 14, comma 4°-septies, del D.L. 1 luglio 1986, n. 318, convertito con modificazioni con la Legge 9 agosto 1986, n. 488).

Articolo 20 - Tipologie di impianti pubblicitari

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato.
2. La tipologia, la quantità e le caratteristiche degli impianti pubblicitari da esporre nel territorio comunale, sono disciplinate dal Piano degli impianti pubblicitari approvato con delibera di Consiglio Comunale n.43 del 26/06/2013 e s.m.i., che prevede la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alla valutazione della viabilità e del traffico. Oggetto del piano generale degli impianti sono tutti i manufatti finalizzati alla pubblicità ed alla propaganda di prodotti, attività ed opinioni.

Articolo 21 - Istruttoria amministrativa e procedure

1. L'ufficio comunale competente al rilascio dell'atto di autorizzazione riceve l'istanza o la comunicazione di esposizione pubblicitaria e avvia il relativo procedimento istruttorio in base al Piano generale degli impianti pubblicitari approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.43 del 26/06/2013 e successive modificazioni.

Articolo 22 - Titolarità e subentro nelle autorizzazioni

1. Il provvedimento di autorizzazione all'esposizione pubblicitaria permanente o temporanea, che comporti o meno anche l'occupazione del suolo o dello spazio pubblico, non può essere oggetto di cessione a terzi.
2. Oltre a quanto previsto dal vigente Piano generale degli impianti pubblicitari, il soggetto titolare della autorizzazione è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di autorizzazione. È responsabile della sicurezza e dello stato di manutenzione degli impianti installati. In particolare ha l'obbligo di:
 - a) provvedere alla installazione dei mezzi pubblicitari, in conformità di quanto previsto dai regolamenti in materia vigenti;
 - b) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
 - c) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia l'eventuale suolo pubblico dove viene installato il mezzo pubblicitario e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione;
 - d) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
 - e) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
 - f) provvedere alla rimozione a propria cura e spese in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune;
 - g) custodire il permesso comprovante la legittimità dell'esposizione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il soggetto autorizzato deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
 - h) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'esposizione pubblicitaria;
 - i) versare il canone alle scadenze previste.

3. In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato di cui all'art. 23 del Decreto Legislativo n. 285 del 30/4 /92 deve essere applicata e/o incisa la targhetta prescritta dall'art. 55 del DPR n. 495/1992.
4. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare il procedimento per la voltura della autorizzazione a proprio nome inviando all'amministrazione apposita comunicazione.
5. Il rilascio del provvedimento di voltura della autorizzazione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'esposizione pubblicitaria oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento.
6. La voltura della autorizzazione non dà luogo a rimborso.
7. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nei termini previsti l'esposizione pubblicitaria è considerata abusiva.
8. Nei casi di semplice variazione della denominazione o della ragione sociale, purché restino invariati Partita IVA e Codice Fiscale, deve essere presentata una dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000. Qualora un soggetto sia titolare di più autorizzazioni relative a diversi punti vendita, può essere presentata un'unica comunicazione a cui deve essere allegato l'elenco degli esercizi coinvolti.

Articolo 23 - Impianti privati per affissioni dirette

1. Il Comune può concedere a privati la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.
2. La concessione è disciplinata da una apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e l'ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione ed il relativo canone annuo dovuto al Comune, nonché tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto: modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione, ecc.

Articolo 24 - Anticipata rimozione

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso non avrà diritto al rimborso della quota di canone corrispondente al periodo di mancato godimento.
2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti previsti dal presente Regolamento.

Articolo 25 - Decadenza ed estinzione della autorizzazione

1. Sono cause di decadenza dall'autorizzazione:
 - a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di autorizzazione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
 - b) l'uso improprio del mezzo pubblicitario;
 - d) il mancato pagamento del canone dovuto, previa comunicazione dell'ufficio competente;

- e) il mancato ritiro dell'autorizzazione, senza giustificato motivo, ovvero il mancato avvio della forma di pubblicità richiesta entro il termine stabilito dalla normativa vigente.
2. Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni per la durata della concessione originaria decaduta.
3. Sono cause di estinzione della concessione:
- a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di mantenere la forma pubblicitaria.
4. L'autorizzazione si estingue per risoluzione di diritto in caso di inadempimento da parte del concessionario rispetto agli obblighi assunti con la domanda di concessione.

Articolo 26 - Rimozione della pubblicità

1. La cessazione della pubblicità, la decadenza o la revoca dell'autorizzazione comportano la rimozione integrale dell'impianto entro il termine stabilito nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque, del soggetto interessato.
2. La rimozione effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari nel corso dell'anno, non dà diritto ad alcun rimborso del canone versato o dovuto per detto anno.

Articolo 27 - Divieti e limitazioni

1. Ai sensi dell'art. 59 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, è vietata la pubblicità fonica con autoveicoli, motoveicoli, rimorchi, ciclomotori o in forma ambulante.
2. La pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, da punti fissi, sarà autorizzata dall'Ufficio SUAP nel quale sarà indicato l'orario di effettiva esecuzione.
3. Sono vietati il lancio e la distribuzione di volantini e simili nei luoghi pubblici e l'inserimento dei medesimi sotto i tergicristallo degli autoveicoli in sosta. E' consentita la pubblicità comunque non inerente ad attività economiche, effettuata tramite volantinaggio, svolta da Associazioni ed Enti senza scopo di lucro in occasione di manifestazioni culturali, ricreative, sportive, religiose, politiche, sindacali e di categoria. L'autorizzazione viene rilasciata previa richiesta dell'interessato all'ufficio preposto.
4. L'esposizione di locandine, volantini, cartoncini e simili è consentita limitatamente all'interno di locali e luoghi aperti al pubblico; tale pubblicità è comunque vietata su strade e piazze.

Articolo 28 - Pubblicità effettuata in difformità da leggi e regolamenti

1. La pubblicità comunque effettuata, anche se in difformità a leggi e regolamenti, è assoggettata al canone e relative sanzioni.
2. La riscossione del canone da parte dell'ufficio comunale non esime il soggetto interessato dall'obbligo di munirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni relativi alla effettuazione della pubblicità qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.

Articolo 29 - Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione sia per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione ed ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.
2. Similmente è considerata abusiva ogni variazione non autorizzata, apportata alla pubblicità in opera.
3. Sono altresì considerate abusive le pubblicità e le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
4. I mezzi pubblicitari installati abusivamente ai sensi dei precedenti commi, sono eliminati o rimossi a cura dei responsabili o, in caso di inadempimento, dai competenti uffici comunali, secondo le modalità e i termini stabiliti dal vigente Piano generale degli impianti pubblicitari.

TITOLO IV - TARIFFE CANONE, RIDUZIONI, ESENZIONI

Articolo 30 - Modalità di applicazione del canone per le occupazioni di suolo pubblico

1. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.
2. Non sono soggette al canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
3. L'arrotondamento è unico, all'interno della medesima area di riferimento, per le superfici che sarebbero autonomamente esenti in quanto non superiori, ciascuna, a mezzo mq: ne consegue che occorre sommare dette superfici e poi arrotondare unicamente la loro somma all'unità superiore. Viceversa le superfici superiori al mezzo mq (e quindi autonomamente imponibili) devono essere arrotondate singolarmente all'unità superiore.
4. Per le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile al canone è quella corrispondente all'area della proiezione verticale dell'oggetto sul suolo medesimo.

Articolo 31 - Modalità di applicazione del canone per le esposizioni pubblicitarie

1. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi, il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario e non soltanto della superficie occupata da scritte, calcolata in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore. Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un mezzo pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari.
3. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate; per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente.
4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
5. I festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro, quindi finalizzati, se considerati nel loro insieme, a diffondere un unico messaggio pubblicitario si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del canone come unico mezzo pubblicitario.

6. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.

7. Il canone è in ogni caso dovuto dagli eventuali rimorchi (considerati come veicoli autonomi) anche se gli stessi circolano solo occasionalmente.

8. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

9. Il canone da applicare alla pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali, se autorizzati, è dovuto per ciascun giorno e per ciascuna persona o distributore fisso utilizzato per la distribuzione indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito.

10. Per la pubblicità sonora il canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite.

11. Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo pubblicitario non altrove specificato, che abbiamo durata non superiore a mesi tre, si applica per ogni mese solare o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella prevista per la pubblicità annuale.

12. Per la pubblicità effettuata con proiezioni della durata superiore a trenta giorni, dopo il trentesimo giorno si applica la tariffa giornaliera pari alla metà di quella ordinaria.

Articolo 32 - Criteri per la determinazione della tariffa

1. Ai fini dell'applicazione delle tariffe il Comune di Misano Adriatico appartiene alla classe di comuni con popolazione oltre i 10.000 e fino a 30.000 abitanti cui corrispondono tariffe standard, annua e giornaliera, rispetto alle quali sono state individuate percentuali di riduzioni o maggiorazioni, di cui ai successivi articoli, da applicare alle tipologie di occupazione ed esposizione pubblicitaria, tenendo conto delle finalità delle stesse e della omogeneità della conseguente tariffa rispetto alle tariffe dei precedenti prelievi sostituiti.

2. I criteri per la determinazione delle tariffe del canone sono individuati in ragione degli elementi di seguito indicati:

- a) suddivisione del territorio in zone;
- b) superficie oggetto di occupazione, espressa in metri quadrati, o lineari, con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
- c) durata dell'occupazione;
- d) tipologia e finalità dell'occupazione.

Articolo 33 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

1. In ragione dell'estensione del territorio comunale e della sua varietà e non omogeneità dal punto di vista della distribuzione degli insediamenti produttivi ed economici, della morfologia dei luoghi nonché delle attrazioni culturali e commerciali, ai fini dell'applicazione del canone il territorio comunale è suddiviso in zone in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali, densità di traffico pedonale e veicolare e del beneficio economico ritraibile, sulla base di quanto indicato nell'allegato A) che è parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.

Articolo 34 - Determinazione delle tariffe

1. Le tariffe sono determinate in relazione alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata l'area, al valore economico della disponibilità dell'area stessa nonché del sacrificio imposto alla collettività. Per la diffusione di messaggi pubblicitari anche in base al maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari autorizzati in rapporto alla loro collocazione ed alla loro incidenza sull'arredo urbano con particolare riferimento alla superficie ed alla illuminazione.
2. La delibera di determinazione della tariffa standard (annua e giornaliera), da cui deriva il piano tariffario articolato secondo le riduzioni e le maggiorazioni disciplinate dal presente Regolamento, è di competenza della Giunta Comunale e deve essere approvata entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.
3. La tariffa standard annua in riferimento è quella indicata al comma 826 della Legge n.160/2019, in base alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari secondo la seguente classificazione:
 - a) alle strade od aree appartenenti alla 1a categoria viene applicata la tariffa più elevata.
 - b) la tariffa per le strade di 2a categoria è ridotta in misura del 20% rispetto alla 1a.
4. La tariffa standard giornaliera in riferimento è quella indicata al comma 827 della Legge n.160/2019, alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari secondo la seguente classificazione:
 - a) alle strade od aree appartenenti alla 1a categoria viene applicata la tariffa più elevata.
 - b) la tariffa per le strade di 2a categoria è ridotta in misura del 20% rispetto alla 1a.
5. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
6. I coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, nonché le fattispecie di occupazione ed esposizione pubblicitaria che danno luogo alla relativa applicazione sono deliberati dalla Giunta Comunale.
7. Nel caso in cui l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
8. In caso di mancata approvazione delle tariffe e dei coefficienti entro il suddetto termine si intendono prorogati di anno in anno.

Articolo 35 - Determinazione del canone

1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria; la misura ordinaria del canone è determinata moltiplicando la tariffa base annuale per il coefficiente di valutazione e per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari dell'occupazione e dell'esposizione pubblicitaria.
Per le occupazioni di suolo pubblico o le diffusioni di messaggi pubblicitari aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
2. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee il canone è calcolato moltiplicando la tariffa ordinaria giornaliera per il coefficiente di valutazione economica, per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e per il numero dei giorni di occupazione o di esposizione pubblicitaria.
3. Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100%. Per la pubblicità effettuata con insegne, pannelli o altre analoghe strutture

caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, led, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modi da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile, si applica una tariffa speciale maggiorata del 50% per messaggi pubblicitari per conto proprio e del 100% per messaggi pubblicitari per conto altrui per superfici superiori a un metro quadrato.

4. In presenza di più occupazioni della stessa natura e tipologia in capo allo stesso soggetto e situate nella medesima località e numero civico, la superficie soggetta al pagamento del canone è calcolata sommando le superfici delle singole occupazioni arrotondate al metro quadrato superiore della cifra contenente decimali.

5. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Nel caso di copertura con tende poste a copertura di aree pubbliche già occupate il canone non è dovuto. Nel caso di copertura con ombrelloni e simili posti a copertura di aree pubbliche già occupate temporaneamente, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo. Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.

6. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard è ridotta a un quarto.

7. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze la tariffa del canone, per ciascun metro quadrato al giorno, è deliberata annualmente dalla Giunta Comunale.

8. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuto il canone nella misura deliberata annualmente dalla Giunta Comunale.

9. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica il canone in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal comma precedente.

10. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione di manifestini o di altro materiale pubblicitario, mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari o tramite punto fisso, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione o punto fisso e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa deliberata annualmente dalla Giunta Comunale

11. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa del canone dovuto per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione è deliberata annualmente dalla Giunta Comunale

12. Per la pubblicità che abbia superficie superiore a metri quadrati 1,00 e fino a 5,5 la tariffa del canone è maggiorata del 50%, per quella di superficie compresa tra metri quadrati 5,51 e 8,5 la tariffa del canone è maggiorata di un ulteriore 50%; per quella di superficie superiore a metri quadrati 8,51 la maggiorazione è di un ulteriore 100%.

13. Le tariffe del canone per le esposizioni pubblicitarie sono maggiorate del 50% nel periodo compreso tra il 1° maggio e il 30 settembre.

14. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni. Tali oneri sono determinati di volta in volta.

15. Le maggiorazioni a qualunque titolo sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base. Le riduzioni non sono cumulabili per esposizione pubblicitaria e affissioni.

Articolo 36 - Esenzioni del canone

1. Le esenzioni sono disciplinate dal comma 833 e dalle ulteriori norme che debbono ritenersi integralmente riportate nel presente regolamento.
2. Sono inoltre esenti, ai sensi del comma 821, lettera f) della Legge n.160/2019:
 - a) le occupazioni con tende fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico;
 - b) le occupazioni realizzate con festoni, addobbi e luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
 - c) i balconi, le verande, i bow window, le mensole e in genere ogni infisso di carattere stabile sporgente da filo muro, previsto nella concessione edilizia e non oggetto di specifica autorizzazione precaria, nonché le scale e i gradini.

Articolo 37 - Riduzioni del canone

1. Ai sensi del comma 821 lettera f) sono previste le seguenti riduzioni:
 - a) È disposta la riduzione del canone del 90% per la parte di occupazione eccedente i mille metri quadrati;
 - b) È disposta la riduzione del canone del 50% per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, religiose, di beneficenza e sportive, qualora l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici. Nel caso in cui le fattispecie di cui al presente comma siano realizzate con il patrocinio del Comune viene riconosciuta l'esenzione dal canone.

Articolo 38 - Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfetaria di euro 1,50.
2. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto al Comune non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
3. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.

TITOLO V – PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 39 - Gestione del servizio Pubbliche Affissioni

1. Il servizio delle Pubbliche Affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune o del concessionario del servizio, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di

qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

2. La superficie complessiva degli impianti per le Pubbliche Affissioni è destinata per il 20% alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica e per il 80% alle affissioni di natura commerciale.

3. La superficie complessiva degli impianti da attribuire a soggetti privati per l'effettuazione delle affissioni dirette non può superare il 20% degli impianti pubblici di cui al comma 2 di natura commerciale.

Articolo 40 - Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle Pubbliche Affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone a favore del Comune o del concessionario che provvede alla loro esecuzione.

2. La misura del canone da applicare alle Pubbliche Affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a 70 x 100 e per periodi di esposizione di 10 giorni o frazione è quella del canone standard giornaliero di cui al comma 827 della Legge n.160/2019 moltiplicata per i coefficienti moltiplicatori.

3. Per i manifesti composti da 8 fino a 12 fogli standard (70x100) il canone è maggiorato del 50%. Per quelli composti da più di 12 fogli standard il canone è maggiorato del 100%.

4. Per ogni commissione inferiore a n.50 fogli o manifesti standard il canone è maggiorato del 100%.

5. Le tariffe del canone per le Pubbliche Affissioni sono maggiorate del 50% nel periodo compreso tra il 1° maggio e il 30 settembre.

6. Il pagamento del canone sulle Pubbliche Affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.

7. Per le affissioni richieste entro due giorni successivi la consegna del materiale è prevista una maggiorazione del 10% del canone per urgenza, con un minimo di €25,00 per commissione.

8. Le maggiorazioni a qualunque titolo sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base. Le riduzioni non sono cumulabili.

Articolo 41 - Riduzione del canone Pubbliche Affissioni

1. La tariffa per il servizio delle Pubbliche Affissioni è ridotta alla metà:

a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 42;

b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, oppure con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;

e) per gli annunci mortuari.

2. Per l'applicazione della riduzione di cui all'ipotesi sub b) e sub c) il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere attribuibile all'ente promotore. La presenza di eventuali sponsor o logotipi a carattere commerciale all'interno del manifesto consente di mantenere la riduzione a condizione che la superficie complessivamente utilizzata a tale scopo sia inferiore al 10% del totale con un limite massimo di 300 centimetri quadrati.

Articolo 42 - Esenzioni dal canone Pubbliche Affissioni

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti delle Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di Polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 43 - Modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni

1. Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione accompagnata dal versamento dei relativi diritti.
2. In linea di principio le commissioni vengono considerate, ai fini tariffari, come destinate per il 50% in categoria 1 e per il restante 50% in categoria 2, indipendentemente dalla zona in cui i manifesti verranno effettivamente affissi.
3. In caso di commissioni pervenute tramite posta nel medesimo giorno, verrà data la precedenza al committente che richiede l'affissione del maggiore numero di manifesti.
4. Presso il Servizio Affissioni è tenuto, anche con eventuale sistema meccanografico, un apposito registro, nel quale dovranno essere annotate, in ordine cronologico, le commissioni pervenute. La successiva richiesta di integrazione di una commissione già annotata non costituisce nuova o separata commissione.
5. Le eventuali variazioni od aggiunte sovrapposte ai manifesti già affissi sono considerate nuove e distinte affissioni.
6. Il servizio di urgenza potrà essere reso, compatibilmente con la disponibilità di spazi e di personale, per i manifesti non aventi contenuto commerciale durante l'orario di servizio qualora la richiesta ed il materiale pervengano all'Ufficio Comunale entro le ore 10 del mattino.
7. Il Comune può autorizzare le imprese di pompe funebri ad affiggere direttamente, negli spazi a ciò destinati, gli annunci funebri, previa accettazione sottoscritta da parte dei medesimi di attenersi alle condizioni poste dal Comune stesso.
8. Il committente ha diritto al rimborso integrale del diritto versato nel caso mancato svolgimento del servizio.
9. In ogni altro caso la liquidazione del diritto ed il relativo pagamento si intendono effettuati a titolo definitivo, esaurendo completamente il rapporto impositivo e rimanendo al committente il diritto di mantenere esposto il materiale pubblicitario per tutto il periodo indicato.
10. Non sono dovuti versamenti di somme, a titolo di canone, inferiori ad € 1,00 relativamente alla riscossione spontanea.

Articolo 44 - Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente Titolo si applicano le disposizioni di cui al Titolo III, nonché quanto disposto con il Piano degli impianti pubblicitari.

TITOLO VI - RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI E SANZIONI

Articolo 45 - Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della autorizzazione.
2. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione.
3. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento, deve essere eseguito prima del rilascio dell'atto concessorio o autorizzatorio.
4. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico e della autorizzazione ad esposizione pubblicitaria, è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.
5. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
6. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui agli artt. 47 e 48 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.
7. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
8. Il versamento del canone è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193.
9. Sia per le occupazioni ed esposizioni permanenti che per quelle temporanee non sono dovuti versamenti di somme, a titolo di canone, inferiori ad € 3,00 relativamente alla riscossione spontanea.
10. Nell'ipotesi di nuova concessione o autorizzazione permanenti o di rilascio di concessione con variazione della consistenza dell'occupazione o autorizzazione tale da determinare un maggior importo del canone, il pagamento deve essere eseguito in unica soluzione all'atto del ritiro dell'atto concessorio, il cui rilascio è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
11. A tal proposito gli uffici competenti per il rilascio della concessione o autorizzazione comunicano all'Ufficio addetto alla gestione del canone gli elementi necessari a calcolare correttamente l'importo dovuto.
12. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento del canone va effettuato in unica soluzione entro il 31 marzo, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione o variazione entro il medesimo termine.
13. Per importi dovuti superiori ad Euro 500,00 è ammessa la possibilità di rateizzazione del versamento in quattro rate senza applicazione di interessi, scadenti la prima, il 31 marzo e le successive il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre.
14. Il pagamento del canone per le occupazioni e autorizzazioni temporanee va effettuato in unica soluzione in via anticipata rispetto all'occupazione o all'esposizione, salvo il pagamento in due rate senza interessi se gli importi dovuti sono superiori ad Euro 1.000,00. La prima rata è pagata anticipatamente prima dell'occupazione o dell'esposizione, mentre la scadenza della seconda rata sarà stabilita dall'ufficio.
15. Se trattasi di occupazioni o di esposizioni effettuate per tutto l'arco temporale dell'anno ma solo in alcuni giorni fissi della settimana che si ripetono automaticamente, il pagamento va effettuato in unica soluzione entro il 31 marzo.

16. Per le occupazioni temporanee di suolo pubblico non connesse ad alcun previo atto dell'Amministrazione comunale, il pagamento del canone è disposto anche mediante versamento nelle mani degli agenti riscuotitori a mezzo di appositi bollettari o biglietti valori.

17. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 46 - Accertamenti - Recupero canone – Rimborsi

1. Il Comune o il Concessionario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e alla applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito atto di accertamento ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge n.160/2019 e del vigente Regolamento generale delle entrate comunali.

2. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 15,00.

3. I soggetti interessati possono richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso del canone riconosciuto non dovuto è disposto dal Comune, entro centottanta giorni dalla data del ricevimento della domanda. Su tale somma spettano gli interessi calcolati applicando il tasso legale. Non si procede al rimborso per somme inferiori a € 15,00.

Articolo 47 - Sanzioni e indennità

1. Per le occupazioni abusive e per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50%.

2. Per le occupazioni abusive e per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari ovvero per le occupazioni e la diffusione difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione si applica la sanzione amministrativa pari al 100% dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 1, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.

3. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, ai sensi dell'art.50 della L.449/1997, oltre agli interessi in ragione del tasso legale.

4. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore.

5. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.

Articolo 48 - Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico

1. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale o da soggetto abilitato ex L.296/2006, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei

quali la pubblicità è stata effettuata.

2. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche e di diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione o del mezzo pubblicitario ed il ripristino dello stato dei luoghi.

3. Fermi restando i poteri di cui all'art.13 c. 2 della Legge 689/1981, ove l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti possono essere sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominatone custode.

4. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.

5. Negli altri casi, in base all'articolo 823, comma 2, del codice civile, il responsabile dell'ufficio ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.

6. Il trasgressore è soggetto, inoltre, alle sanzioni amministrative accessorie, previste dalle norme di legge o regolamento per la specifica occupazione abusiva.

Articolo 49 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal Titolo II del DPR 602/73 così come disposto dal comma 792 dell'articolo 1 della Legge n.160/2019.

2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

TITOLO VII - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE

Articolo 50 - Passi carrabili e accessi a raso

1. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

2. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.

3. Il canone è quantificato mediante l'applicazione della tariffe base (TBP) per le occupazioni permanenti della rispettiva categoria; successivamente si moltiplica TB per il coefficiente CE e il risultato per i metri quadrati occupati: **TARIFFA: (TBP.CE.MQ).**

4. Il canone non è dovuto per i semplici accessi carrabili o pedonali quando siano posti a filo con il manto stradale.
5. Su espressa richiesta dei proprietari degli accessi di cui sopra, di larghezza superiore a m.0,90, il Comune può, tenendo conto delle esigenze di viabilità e previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. In questo caso è dovuto il canone nella misura sopra determinata.
6. Il canone relativo alla occupazione con passi carrabili può essere assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità dello stesso.
7. Ove il contribuente non abbia interesse a utilizzare il passo carrabile può ottenere l'abolizione con apposita domanda al Comune.
8. La messa in pristino dell'assetto stradale deve essere effettuata a spese del richiedente.
9. Tutti i concessionari dei passi carrabili, autorizzati dall'Amministrazione comunale, dovranno provvedere a segnalarli mediante apposito cartello numerato.

Articolo 51 - Occupazione con impianti di distribuzione carburante

1. Per l'occupazione del suolo e sottosuolo con impianti per l'esercizio di "distributori di carburanti" il canone, calcolato partendo dalla tariffa base di cui alle occupazioni di prima categoria, è commisurato alla superficie occupata, sia nel sottosuolo che in superficie, con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco inerente l'attività che insiste su di una superficie di quattro metri quadrati.
2. Tutti gli ulteriori spazi e aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliari, funzionali o decorative, ivi comprese le tettoie, altri eventuali chioschi non inerenti l'attività e simili sono soggetti al canone in modo ordinario.
3. I serbatoi sotterranei vengono assoggettati al pagamento del canone sull'occupazione del sottosuolo con riferimento alla loro capacità.

Articolo 52 - Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici

1. La realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici quando avviene lungo le strade pubbliche e private aperte all'uso pubblico oppure all'interno di aree di sosta, di parcheggio e di servizio, pubbliche e private, aperte all'uso pubblico, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, è effettuata in conformità alle disposizioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in relazione al dimensionamento degli stalli di sosta ed alla segnaletica orizzontale e verticale. In tali casi, qualora la realizzazione sia effettuata da soggetti diversi dal proprietario della strada, si applicano anche le disposizioni in materia di autorizzazioni e concessioni di cui al citato codice della strada e al relativo regolamento di esecuzione e attuazione.
2. Le infrastrutture di ricarica sono accessibili, in modo non discriminatorio, a tutti gli utenti stradali esclusivamente per la sosta di veicoli elettrici in fase di ricarica al fine di garantire una fruizione ottimale dei singoli punti di ricarica.
3. È stabilita la tariffa del canone secondo i diversi coefficienti moltiplicatori per l'occupazione di spazi e aree pubbliche per i punti di ricarica. In ogni caso, il canone di occupazione di suolo pubblico deve essere calcolato sullo spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli che rimarranno nella disponibilità del pubblico.

Articolo 53 - Occupazioni con griglie intercapedini

1. Per le occupazioni realizzate con griglie e intercapedini si applica la tariffa standard annuale con possibilità di affrancarsi dal pagamento del canone versando all'atto di concessione un importo pari a cinque volte la tariffa standard annuale.

Articolo 54 - Occupazioni dello spettacolo viaggiante

1. Per spettacoli viaggianti si intendono tutte le attività spettacolari, intrattenimenti, le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, a carattere temporaneo o permanente disciplinate dalla Legge 18 marzo 1968, n. 337 e individuate nell'apposito elenco approvato con Decreto Ministeriale ai sensi dell'art. 4 della legge 337/1968.

2. L'autorizzazione per lo svolgimento delle attività di spettacolo viaggiante e la relativa concessione per l'occupazione di suolo pubblico sono disciplinate dalla normativa vigente in materia.

3. L'attività di spettacolo viaggiante in occasione di manifestazioni sportive, musicali o di altro genere, è sempre soggetta ad apposita autorizzazione di pubblica sicurezza/concessione di occupazione di suolo pubblico rilasciata dall'ufficio competente e nel rispetto delle disposizioni generali in materia di pubblica sicurezza, del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.

4. Le superfici utili al fine del calcolo del canone per le occupazioni realizzate da operatori dello spettacolo viaggiante sono così considerate:

-50% della effettiva superficie eccedente 100 mq;

-10% della effettiva superficie per la parte eccedente i 1000 mq.

Articolo 55 - Realizzazione di opere destinate all'erogazione di servizi di pubblica utilità

1. Il canone di cui al presente regolamento applicato alle occupazioni permanenti e temporanee per la realizzazione di infrastrutture pubbliche e private destinate all'erogazione di servizi pubblici, è determinato in modo da comprendere nel suo ammontare, anche ogni altro onere imposto dal Comune per le occupazioni connesse con la realizzazione di dette infrastrutture.

Articolo 56 - Occupazioni varie

1. Per le occupazioni temporanee di durata superiore a quindici giorni si applica una riduzione del 50%.

2. Le tariffe base per le occupazioni temporanee sono ridotte al 50% per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, produttori agricoli che vendano direttamente il loro prodotto e da venditori ambulanti occasionali; la medesima riduzione si applica alle occupazioni temporanee e permanenti realizzate da pubblici esercizi e alle occupazioni permanenti realizzate da esercizi commerciali e artigianali.

3. Sono ridotte del 50% le tariffe base per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante.

4. Per le occupazioni con "autovetture di uso privato" realizzate su aree a ciò destinate dal Comune si applica la tariffa ordinaria.

5. Per le occupazioni temporanee di suolo pubblico, di durata non superiore a 30 giorni, effettuate per manifestazioni promozionali, iniziative culturali, turistiche, celebrative, politiche, sportive, e del tempo libero, svolte da soggetti non in esercizio di attività economiche, la tariffa base è ridotta del 80%; la riduzione non si applica ai soggetti che all'interno dell'evento svolgono attività economica.

6. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente ad eccezione di quelle dei mercati, la riscossione avviene mediante ~~convenzione~~ concessione con tariffa base ridotta del 50%.

Articolo 57 - Attività Edile

1. Per le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati la tariffa applicata è sempre quella giornaliera, anche se l'occupazione si protrae per oltre un anno solare.
2. In caso di cantieri edili che interessano aree stradali destinate alla sosta di veicoli, il canone da corrispondere è calcolato applicando un incremento pari al 100% della tariffa di base per tutta l'area interessata dall'occupazione.
3. Per le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati, lo spazio occupato e soggetto a canone viene calcolato tenendo conto anche degli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico ordinario in conseguenza diretta dell'occupazione. A tali spazi si applica il canone relativo all'occupazione principale.

Articolo 58 - Attività di propaganda elettorale

1. L'occupazione con banchi e tavoli e la diffusione di messaggi di propaganda durante il periodo di propaganda elettorale, ovvero durante i trenta giorni successivi al decreto di indizione dei comizi elettorali, è disciplinata dalle leggi speciali in materia elettorale.

Articolo 59 - Aree di Rispetto e Riserve di parcheggio per attività commerciali e di servizio

1. Per un uso correlato all'attività prevalente possono essere riservate aree su sedime stradale ad alberghi, autosaloni, officine di riparazione, autoscuole.
2. La concessione non potrà avere una durata superiore ad un anno ed è comunque rinnovabile. Essa può essere rilasciata per uno spazio immediatamente antistante l'esercizio. L'area deve essere opportunamente segnalata e identificata, a cura e spese del titolare della concessione, secondo le prescrizioni indicate nella concessione stessa.
3. La riserva di parcheggio è valida per il periodo di esercizio dell'attività e determina divieto di occupazione per i soggetti non aventi diritto.

Articolo 60 - Serbatoi

1. Per le occupazioni del sottosuolo effettuate con serbatoi la tariffa base va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

TITOLO VIII - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIE

Articolo 61 - Pubblicità realizzata su veicoli pubblicitari - "camion vela"

1. Sui veicoli e sui velocipedi è consentita la pubblicità unicamente nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada D.P.R. 495/1992.

2. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli, compresi i cosiddetti camion vela, poiché gli automezzi su cui sono applicati messaggi pubblicitari sono mezzi pubblicitari "mobili", non sottoposti ad autorizzazione, nel momento in cui diventano statici, cioè nel caso di sosta, è necessario occultare la superficie interessata dalla pubblicità, viceversa tali impianti rientrano nella procedura autorizzatoria prevista per gli impianti fissi.
3. I veicoli omologati come auto pubblicitarie di cui all'articolo 203, comma 2, lettera q) del D.P.R. 495/1992, se operano nel territorio comunale, con sosta permanente e continuativa, devono essere preventivamente autorizzati e devono corrispondere il canone in funzione della superficie pubblicitaria esposta. Valgono i limiti e divieti posti dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente e dal Codice della Strada.

Articolo 62 - Pubblicità realizzata su carrelli supermercati

1. La pubblicità fatta attraverso i cartelli mobili bifacciali posti fronte retro sui carrelli della spesa di supermercati o centri commerciali, qualora promuovano il medesimo prodotto o la stessa ditta commerciale, diversa dal supermercato o centro commerciale stesso, possono considerarsi un'unica inserzione, nell'ambito dello stesso carrello, in quanto assolvono a un'unitaria funzione pubblicitaria.

Articolo 63 - Freccie direzionali – Pre-insegne

1. Le pre-insegne o freccie direzionali vanno considerati ad ogni effetto come forme pubblicitarie finalizzate ad incentivare la domanda di beni o servizi o a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato e, come tali, devono scontare il canone con i criteri fissati nel presente regolamento.
2. Nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari di aziende diverse collocati su un unico pannello, il tributo deve essere determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo.
3. Le pre-insegne devono avere forme, dimensioni e caratteristiche in conformità con il Codice della Strada e il relativo Regolamento di attuazione. Sono soggette al rilascio di specifica autorizzazione per singolo impianto.

Articolo 64 - Locandine

1. In tutto il territorio comunale le locandine pubblicitarie possono essere collocate esclusivamente all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno.

Articolo 65 - Striscioni e gonfaloni

1. L'esposizione di striscioni e gonfaloni recanti sia pubblicità commerciale che pubblicità senza rilevanza economica è ammessa soltanto nelle posizioni individuate preventivamente dall'Amministrazione comunale.

Articolo 66 - Dichiarazioni per particolari fattispecie

1. Per le tipologie di occupazioni e di esposizioni pubblicitarie riportate nel presente articolo è stabilita la presentazione di una apposita dichiarazione in luogo dell'istanza di concessione o

autorizzazione, così come previsto dalla lettera “e” del comma 821 dell’articolo 1 della Legge n.160/2019.

2. Per le occupazioni relative i servizi di rete è prevista la dichiarazione annuale, da presentarsi entro il 30 aprile, relativa il numero di utenze attive al 31 dicembre dell’anno precedente del soggetto titolare della concessione e di tutti gli altri soggetti che utilizzano la medesima rete.

3. Per l’esposizione di locandine all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente l’esposizione. È facoltà dell’ufficio prevedere la timbratura delle singole locandine.

4. Per la pubblicità realizzata con distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente la distribuzione. Il personale incaricato alla distribuzione dovrà conservare copia della dichiarazione da esibire agli agenti e al personale incaricato al controllo sul territorio.

5. Per la pubblicità per conto proprio o per conto terzi realizzata su veicoli è prevista la dichiarazione da presentare al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. La dichiarazione deve essere effettuata prima che il veicolo circoli con la pubblicità esposta. La dichiarazione dovrà riportare copia del libretto di circolazione dal quale rilevare titolarità, marca e modello e numero di targa del veicolo.

6. Per la pubblicità realizzata sulle vetrine o porte d’ingresso relativamente all’attività svolta all’interno dei locali, realizzata con cartelli, adesivi e altro materiale facilmente amovibile, superiore a 1/2 mq, è prevista la dichiarazione con contestuale versamento del canone. È possibile effettuare un’unica dichiarazione annuale relativamente ad uno spazio espositivo nel quale veicolare diversi messaggi pubblicitari durante l’anno.

7. Per i cartelli "vendesi/affittasi" degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato, non sono soggetti alla presentazione della comunicazione di pubblicità. Per i medesimi cartelli, se di misura fino a 1,00 mq è prevista la presentazione di dichiarazione e il contestuale versamento del canone, qualora invece siano di superficie superiore ad un metro quadrato, è necessaria la preventiva autorizzazione all’installazione e il contestuale versamento del canone.

8. La pubblicità effettuata all’interno di luoghi aperti al pubblico (ad esempio, gli stadi e gli impianti sportivi, i cinema, i teatri, le stazioni automobilistiche e di pubblici trasporti, i centri commerciali, gli androni condominiali, ecc.) se non visibile dalla pubblica via, non è soggetta a preventiva autorizzazione, ma, in ogni caso, è tenuta alla presentazione di apposita dichiarazione annuale ed al relativo pagamento del canone, ove non esente. La dichiarazione deve essere presentata sugli appositi moduli predisposti dall’ente e deve essere munita delle attestazioni di rispetto e conformità al presente Regolamento.

TITOLO IV – CANONE MERCATALE

Articolo 67 - Disposizioni generali

1. Il presente Titolo disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Articolo 68 - Presupposto del canone

1. Il canone è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

Articolo 69 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto al comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

Articolo 70 - Commercio su aree pubbliche

1. Il commercio su aree pubbliche è disciplinato dal Titolo X del D.Lgs. 114/1998, dalla L.R. 12 del 25/06/1999 e s.m.i., dal Regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.63 del 26/10/2017 e s.m.i. e dalle ulteriori vigenti normative di settore.

Articolo 71 - Rilascio dell'autorizzazione

1. Per il rilascio degli atti di autorizzazione amministrativa e di concessione necessari per svolgere attività nei mercati, nelle fiere e su posteggi isolati si rinvia al quadro normativo vigente in materia.

Articolo 72 - Criteri per la determinazione della tariffa

1. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) suddivisione del territorio in zone;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.

Articolo 73 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

1. Ai fini dell'applicazione del canone le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificati in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.
2. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine è contenuta nell'allegato "A" che è parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.

Articolo 74 - Determinazione delle tariffe annuali

1. La tariffa standard annua in riferimento è quella indicata al comma 841 della Legge n.160/2019, alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati:

a) alle strade od aree appartenenti alla 1a categoria viene applicata la tariffa più elevata.

b) la tariffa per le strade di 2a categoria è ridotta in misura del 20% rispetto alla 1a.

2. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.

3. Il coefficiente moltiplicatore della tariffa ordinaria, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono deliberati dalla Giunta Comunale.

4. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

5. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 75 - Determinazione delle tariffe giornaliera

1. La tariffa standard giornaliera in riferimento è quella indicata al comma 842 della Legge n.160/2019, alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari:

a) alle strade od aree appartenenti alla 1a categoria viene applicata la tariffa più elevata.

b) la tariffa per le strade di 2a categoria è ridotta in misura del 20% rispetto alla 1a.

2. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.

3. I coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono deliberati dalla Giunta Comunale.

4. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

5. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 76 - Determinazione del canone relativo alle tariffe giornaliera

1. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o ad ore; in quest'ultimo caso la tariffa giornaliera può essere frazionata fino ad un massimo di 9 ore.

2. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale o giornaliera è applicata una riduzione del 40% sul canone complessivamente determinato ai sensi del periodo precedente.

Articolo 77 - Mercati, fiere, posteggi isolati e mercati/fiere temporanei

1. I criteri e le modalità di assegnazione dei posteggi di mercati, fiere e posteggi isolati e le modalità di svolgimento dell'attività sono disciplinati dalla normativa nazionale, regionale e comunale vigente in materia.
2. I mercati/fiere temporanei anche realizzati in occasione di manifestazioni e sagre sono istituiti con provvedimento della Giunta Comunale nel rispetto delle vigenti disposizioni normative.

Articolo 78 - Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice.
2. Per le occupazioni permanenti, nell'ipotesi di nuova concessione o di rilascio di concessione con variazione della consistenza dell'occupazione tale da determinare un maggior importo del canone, il pagamento deve essere eseguito in unica soluzione all'atto del ritiro dell'atto concessorio, il cui rilascio è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
3. A tal proposito gli uffici competenti per il rilascio della concessione comunicano all'Ufficio addetto alla gestione del canone gli elementi necessari a calcolare correttamente l'importo dovuto.
4. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento del canone va effettuato in unica soluzione entro il 31 marzo.
5. Per importi dovuti superiori ad Euro 500,00 è ammessa la possibilità di rateizzazione del versamento in quattro rate senza applicazione di interessi, scadenti la prima, il 31 marzo e le successive il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre.
6. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone va effettuato in unica soluzione in via anticipata rispetto all'occupazione.
7. Se trattasi di occupazioni effettuate per tutto l'arco temporale dell'anno ma solo in alcuni giorni fissi della settimana che si ripetono automaticamente in quanto derivanti da concessioni di posteggio pluriennali (es. ambulanti), il pagamento va effettuato in unica soluzione entro il 31 marzo.
8. Per le occupazioni temporanee di suolo pubblico non connesse ad alcun previo atto dell'Amministrazione comunale, il pagamento del canone è disposto anche mediante versamento nelle mani degli agenti riscuotitori a mezzo di appositi bollettari o biglietti valori.
9. Nei casi di affitto del posteggio la variazione è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.
10. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.
11. Il versamento del canone non deve essere eseguito qualora l'ammontare complessivo dello stesso non superi € 3,00.
12. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
13. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione, oltre agli interessi di legge e la sanzione di cui agli artt. 80 e 81, le sanzioni e le indennità di cui agli artt.47 e 48 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.
14. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

Articolo 79 - Accertamenti - Recupero canone – Rimborsi

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente titolo sono effettuati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n.160 del 2019 e sulla base del Regolamento generale delle entrate comunali.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.
3. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 15,00.
4. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni dalla richiesta. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi calcolati al tasso legale. Non si procede al rimborso per somme inferiori a € 15,00.

Articolo 80 - Sanzioni e indennità

1. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50%.
2. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione si applica la sanzione amministrativa pari al 100% dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 1, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
3. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, ai sensi dell'art.50 della L.449/1997, oltre agli interessi in ragione del tasso legale.
4. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore.
5. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.

Articolo 81 - Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico

1. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni privi della prescritta concessione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni.
2. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione ed il ripristino dello stato dei luoghi.
3. Fermi restando i poteri di cui all'art.13 c. 2 della Legge 689/1981, ove l'occupazione possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti sono sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominato custode.

4. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.

5. Negli altri casi copia del verbale è trasmessa alla Polizia Locale. In base all'articolo 823, comma 2, del codice civile, il responsabile dell'ufficio ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.

Articolo 82 - Sospensione dell'attività di vendita

1. In caso di mancato pagamento totale o parziale del canone di occupazione del suolo pubblico, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività viene sospesa, fino alla regolarizzazione dei pagamenti. Qualora l'operatore non provveda al pagamento degli oneri entro sei mesi dall'inizio del provvedimento di sospensione, l'autorizzazione e la relativa concessione sono revocate.

Articolo 83 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal DPR 602/73 così come disposto dal comma 792 della Legge n.160/2019.

2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone che possono altresì avvalersi dei servizi di una società di riscossione.

TITOLO X – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 84 - Disposizioni transitorie e finali

1. Tutte le occupazioni di suolo pubblico e le esposizioni pubblicitarie che non prevedono la preventiva autorizzazione e/o concessione, l'obbligo dichiarativo è assolto con il pagamento del canone.

2. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.

3. Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2021.

Allegato A - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI

1. Ai fini dell'applicazione del canone per le occupazioni di suolo e degli spazi soprastanti e sottostanti, le strade, le aree e gli spazi pubblici del Comune sono classificate in n. 2 categorie.

2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

CATEGORIA 1^

La zona compresa nella zona mare della Strada Statale n.16, questa inclusa, dal confine con il Comune di Cattolica al confine con il Comune di Riccione.

CATEGORIA 2^

La zona compresa nel perimetro delimitato dalle sottoelencate vie o piazza:

- Tutta la parte restante del territorio comunale